



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

00030 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 31/07/2026

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029

L'anno **2026**, il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **17:10**, nella sala adunanze consiliari "*Senatore Bruno Astorre*" convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	QUAGLIA SERENA	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CIABATTI STEFANIA	ASSENTE
ABBALLE DAMIANO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	ASSENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
CAPPELLINI FLAVIO	PRESENTE	MAZZOCCO SERENA	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE		

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste il **Segretario Comunale Dott. VINCENZO GALLUCCIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco e Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il **Sindaco Fausto Giuliani** introduce il sesto punto iscritto all'ordine del giorno.

Illustra l'argomento il **Consigliere CAPPELLINI Flavio** il quale propone al Consiglio di discutere congiuntamente il punto 6 e il punto 7.

La seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La deliberazione in oggetto è stata adottata nel corso della seduta di Consiglio regolarmente costituita e tenuta, come specificato dal verbale di seduta tenutasi allegato alla presente che riporta la discussione e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il*

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/07/2024 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/04/2023 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 “Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029;

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...”* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”*;

Dato atto che

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Colonna NON È DEFINITO E/O OPERATIVO l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che il Comune di Colonna, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Tekneko Sistemi Ecologici Srl, CF 01106150681, (pec prot.n. 4659 del 28/05/2026), il PEF “grezzo” ai sensi della delibera ARERA 397/2025/R/RIF, la dichiarazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa

e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Vista la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 677 L. 199/2025), in tema di Tassa sui Rifiuti (TARI), che ha prorogato la scadenza per la determinazione delle tariffe e l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), fissando al 31 luglio 2026 la data ultima per la validazione e l'adozione degli atti tariffari;

Considerato che il Comune di Colonna ha approvato il bilancio di previsione 2026- 2028 con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2026;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i

costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2026-2029 dell'ambito Comune di Colonna;

Visto dunque il PEF 2026-2029 allegato (**Allegato 1**) alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento (**Allegato 2**), secondo il modello ARERA;

Preso atto che la determinazione dei costi è stata effettuata assumendo come base di riferimento i dati consuntivi relativi alle annualità di due anni precedenti (c.d. "anno a-2"), secondo quanto disposto dall'art. 7 del MTR-3. Su tali valori è stato applicato il meccanismo di aggiornamento inflattivo previsto dalla regolazione ARERA per il terzo periodo regolatorio, che stabilisce:

- una rivalutazione del 3,2% per l'annualità 2026;
- una rivalutazione dell'1,2% per l'annualità 2027;
- una rivalutazione nulla per le annualità successive.

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'MTR-3 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF viene rispettato

	2026	2027	2028	2029
r_{pi}	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
x_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
K_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CR_{ia}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%

	2026	2027	2028	2029
T_a	1.227.923	1.234.413	1.230.933	1.204.848
TV_{a-1}	646.080	542.296	602.177	601.227
TF_{a-1}	418.304	485.258	432.185	449.912
T_{a-1}	1.064.384	1.027.554	1.034.363	1.051.139
T_a/T_{a-1}	1,154	1,201	1,190	1,146
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI	SI	SI

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti ammonta:

per l'anno 2026 ad € 1.027.554,00
per l'anno 2027 ad € 1.034.363,00
per l'anno 2028 ad € 1.051.139,00
per l'anno 2029 ad € 1.041.016,00

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 4.5 della Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025¹ così quantificate:

- 1) € 3.912,00
- 2) € 3.424,00

¹ ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

3) € 3.424,00

4) € 3.424,00

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2026 - 2029 viene complessivamente quantificata in:

per l'anno 2026 ad € 1.023.642,00

per l'anno 2027 ad € 1.030.363,00

per l'anno 2028 ad € 1.047.715,00

per l'anno 2029 ad € 1.037.592,00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 11

assenti: 2

Favorevoli: 7

Contrari : 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Mazzocco)

Astenuti: 0

D E L I B E R A

- 1) **di approvare** il Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 del Comune di Colonna elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alle deliberazioni ARERA n.397/2025/R/RIF del 05/08/2025 per un importo complessivo al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera 2/DRIF/2021:
 - a. per l'anno 2026, di €. 1.023.642,00, di cui €. 542.296,00 per Costi Variabili ed €. 481.345,00 per Costi Fissi
 - b. per l'anno 2027, di €. 1.030.938,00 di cui €. 602.177,00 per Costi Variabili ed €. 428.761,00 per Costi Fissi
 - c. per l'anno 2028, di €. 1.047.715,00 di cui €. 601.227,00 per Costi Variabili ed €. 446.488,00 per Costi Fissi
 - d. per l'anno 2029, di €. 1.041.332,00 di cui €. 577.732,00 per Costi Variabili ed €. 463.600,00 per Costi Fissi
- 2) **di dare atto che** il valore del PEF 2026-2029 rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell' MTR-3 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF;
- 3) **di dare atto che** il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (**Allegato 1**) e dalla relativa relazione di accompagnamento (**Allegato 2**);
- 4) **di dare atto che** a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 11

assenti: 2

Favorevoli: 7

Contrari : 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Mazzocco)

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n.1)
- Allegati PEF

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galluccio